

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 12

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 28 novembre 2001)

### INDICE

BALBONI: sulla mancata concessione del visto d'ingresso in Italia al signor Marian Ovidiu (4-00669) (risp. ANTONIONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	Pag. 237	GUBERT: sulla mancata concessione del visto d'ingresso in Italia ad alcuni componenti della comunità di Predazzo (Trento) in Romania (4-00538) (risp. ANTONIONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	Pag. 242
BERLINGUER: sulla verifica degli incarichi conferiti a dirigenti della pubblica amministrazione (4-00352) (risp. FRATTINI, <i>ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza</i> )	238	GUBETTI ed altri: sulle dichiarazioni rese da magistrati della procura di Genova in merito agli eventi del G8 (4-00258) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i> )	245
BUDIN, FRANCO Vittoria: sulle affermazioni di esponenti del Governo in merito a possibili obiettivi terroristici in Italia (4-00440) (risp. ANTONIONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	240	IOVENE: sugli incendi estivi in Calabria (4-00284) (risp. BALOCCHI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	246
COSSIGA: sulla partecipazione del sostituto procuratore della Repubblica Giulio Toscano alla manifestazione degli anti-G8 svoltasi a Catania (4-00280) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i> )	241	VALDITARA: sulla contestazione da parte del sindacato GILDA dei dati relativi alle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie (4-00226) (risp. FRATTINI, <i>ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza</i> )	248



BALBONI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che il signor Marian Ovidiu, consigliere comunale e direttore generale delle Aree Verdi della città di Arad (Romania), è stato invitato in Italia da una importante ditta di Vicenza che si occupa di sistemi igienici mobili;

che l'interesse di ditte italiane ad entrare in contatto con mercati esteri appare fondamentale, in particolar modo con la Romania e la zona di Arad, dove operano oltre 1.000 aziende italiane, che necessitano di un clima favorevole con le autorità romene al fine di favorire gli scambi commerciali;

che in data 28 settembre 2001 l'Ambasciata italiana a Bucarest negava il visto al signor Marian Ovidiu in quanto la domanda sarebbe risultata «carente nella documentazione»,

si chiede di sapere con quali criteri vengono esaminate le richieste di visto, in particolare quando si tratta di tutelare l'interesse degli imprenditori italiani ad entrare in contatto con mercati esteri, e quali impedimenti non abbiano consentito di richiedere all'interessato di integrare la documentazione eventualmente mancante.

(4-00669)

(17 ottobre 2001)

RISPOSTA. – Premesso che il decreto interministeriale in materia di visti del 12 luglio 2000 stabilisce come requisiti per l'ottenimento di un visto per affari:

la condizione di «operatore economico-commerciale» del richiedente;

la finalità economico-commerciale del viaggio per il quale è richiesto il visto;

l'esistenza e l'effettiva attività svolta in Italia dagli operatori economici che richiedono il rilascio del visto in favore dell'operatore straniero;

adeguati mezzi economici di sostentamento stabiliti con la Direttiva del Ministero dell'interno di cui all'articolo 4, comma 3 del Testo unico n. 286 del 1998;

agli atti dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest risulta che il signor Marian Ovidiu si è presentato allo sportello per la richiesta di visto come privato cittadino.

Egli ha soltanto esibito un invito da parte della ditta italiana SIM – Sistemi igienici mobili – che tra l'altro si definisce nella lettera piccola

azienda, «per discutere l'opportunità di dare inizio ad un eventuale rapporto d'affari».

Alla luce di quanto sopra e considerata la procedura adottata di concerto fra il Ministero degli esteri e il Ministero dell'interno, onde evitare il possibile instaurarsi di situazioni a rischio di immigrazione clandestina o di altre attività illecite, la Rappresentanza diplomatico-consolare a Bucarest ha formulato nei riguardi del signor Marian Ovidiu il prescritto provvedimento di diniego, che comunque – come indicato nel testo bilingue – non preclude la presentazione di un'altra richiesta di visto più esaurientemente documentata.

L'ambasciata sottolinea che gli elementi circostanziali evidenziati nel testo dal senatore interrogante, qualora fossero stati opportunamente forniti nella richiesta iniziale allo sportello, avrebbero evitato l'insorgenza di dubbi sulla fondatezza della richiesta medesima.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

ANTONIONE

(15 novembre 2001)

---

BERLINGUER. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* – Premesso:

che in data 6 agosto 2001 il quotidiano «Il Messaggero» ha pubblicato a pagina 8 un articolo dal titolo «In arrivo la verifica del governo su 110 nomine» con accanto una tabella recante nomi, cognomi e incarichi di 110 dirigenti della Pubblica Amministrazione nominati dal precedente Governo;

che tali dirigenti sarebbero sottoposti a verifica professionale e «politica» da parte dell'attuale Governo secondo criteri non stabiliti da alcuna normativa;

che il Ministro per la funzione pubblica ha annunciato sulla stampa un'iniziativa legislativa del governo in materia di «spoil system»,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia a conoscenza della pubblicazione di tale articolo, se le notizie ivi riportate siano veritiere e se sono da mettere in correlazione con le dichiarazioni che vari esponenti del Governo hanno reso dal momento della loro entrata in carica in merito all'intenzione di applicare un sistema di «spoil system» all'interno della Pubblica Amministrazione;

in quale modo questa iniziativa si giustifichi nell'ambito della normativa esistente e come sarebbero, in tal caso, rispettati i necessari criteri democratici a tutela della libertà d'opinione e delle personali convinzioni politiche;

se non si avverta il rischio profondo di limitare la libertà d'opinione dei cittadini e dei pubblici ufficiali e, conseguentemente, di un deteriorarsi della qualità della democrazia;

se non si reputi che messaggi di questo tipo possano fortemente disincentivare l'impegno della pubblica dirigenza;

quali iniziative il Governo intenda adottare a tutela della *privacy* e dell'onorabilità dei dirigenti pubblici e, più in generale, di tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione;

quali criteri il Governo intenda adottare nel procedere alla verifica del *curriculum* e della qualità della pubblica dirigenza che costituisce un diritto-dovere del governo politico nei confronti della Pubblica Amministrazione, e se ciò avverrà in base a criteri oggettivi, quali la produttività e la professionalità, o non in base all'opinione politica dei singoli soggetti.

(4-00352)

(23 agosto 2001)

RISPOSTA. – I nomi dei dipendenti pubblici che rivestono incarichi nella pubblica amministrazione non hanno carattere di riservatezza, anche perchè sono resi pubblici sugli atti parlamentari e sui siti internet della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministeri.

Il Governo ha approvato un disegno di legge – Atto Camera 1696 – relativo alle «disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato», per realizzare una maggiore flessibilità nell'affidamento di incarichi di funzioni dirigenziali da parte dell'organo di responsabilità politica, per il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione di piani e programmi definiti nelle direttive dei singoli Ministri.

Non si è, quindi, inteso, con questo disegno di legge, dare attuazione ad una non motivata sostituzione dei dirigenti negli incarichi affidati loro da precedenti Governi, ma effettuare una verifica dei contenuti degli incarichi medesimi in relazione alle attitudini e alle capacità professionali dei dirigenti medesimi e al programma che l'attuale Governo dovrà realizzare per mantenere fede anche agli impegni assunti con il proprio elettorato.

Inoltre, il Governo intende effettuare una verifica sugli incarichi conferiti negli ultimi mesi dai precedenti Governi.

Il disegno di legge prevede, altresì, la possibilità di scambi di esperienze professionali tra dirigenti pubblici e privati e la possibilità per i primi di acquisire maggiore professionalità presso organismi internazionali, mediante collocamento fuori ruolo; per i dirigenti privati viene istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano disposte ad inviare proprio personale presso organismi internazionali.

Inoltre, viene elevata la percentuale del conferimento di incarichi a dirigenti che hanno acquisito comprovata qualificazione professionale presso organismi e enti pubblici e privati o aziende private.

Il disegno di legge che, con alcune disposizioni, modifica il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è all'esame della prima Commissione affari costituzionali della Camera dei

deputati per l'esame e la discussione degli emendamenti presentati dal Governo e dai parlamentari per essere, quindi inviato all'esame dell'Aula.

*Il Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento  
dei servizi di informazione e sicurezza*

FRATTINI

(22 novembre 2001)

BUDIN, FRANCO Vittoria. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* – Premesso che:

il Sottosegretario per gli affari esteri, Roberto Antonione, ha annunciato nei giorni scorsi a Gorizia che «Roma, Firenze e Venezia sono tra i possibili obiettivi sensibili del terrorismo islamico, in caso di ritorsione per un eventuale attacco militare americano»;

dopo la richiesta di chiarimenti rivolti al Governo dai sindaci di Firenze, Leonardo Domenici, e Venezia, Paolo Costa, la Farnesina ha precisato che il Sottosegretario si è limitato a rispondere (ipoteticamente), «nel contesto ipotetico della domanda» rivoltagli da un giornalista locale, «che ove i terroristi avessero voluto colpire con clamore l'Italia, presumibilmente avrebbero potuto farlo in città italiane maggiormente note a livello mondiale»;

il Sottosegretario per i beni culturali, Vittorio Sgarbi, è tornato sull'argomento dichiarando che gli Uffizi, i Musei Vaticani e Venezia «sono tutti possibili obiettivi di attacchi terroristici in quanto simboli dell'Occidente»,

si chiede di sapere:

se queste affermazioni siano basate su effettivi riscontri o siano semplicemente delle supposizioni troppo liberamente espresse dai Sottosegretari citati;

se, in questo ultimo caso, non si convenga sull'opportunità che i rappresentanti del Governo si attengano ad una maggiore responsabilità nel lanciare messaggi di questo genere che rischiano di creare inutile allarmismo nei cittadini;

se non si ritenga invece, nel caso in cui il Governo fosse in possesso di riscontri concreti, di informare direttamente i sindaci delle città interessate.

(4-00440)

(25 settembre 2001)

RISPOSTA. – In relazione alle dichiarazioni da me rilasciate, confermo che la domanda rivoltami da un giornalista a Gorizia, luogo in cui mi trovavo per motivi istituzionali, si riferiva alla possibilità che quella città divenisse l'obiettivo di eventuali attacchi terroristici sul nostro continente. Alla luce dell'attacco da poco sferrato contro le due torri del World Trade Center, simbolo della più importante metropoli statunitense, rispondevo al-

trettanto ipoteticamente che, qualora quelle stesse organizzazioni terroristiche avessero voluto colpire l'Europa, e se entro il continente avessero optato per un attacco sul nostro territorio, lo avrebbero verosimilmente fatto colpendo un altro luogo simbolico.

È del tutto evidente che in caso di un riscontro effettivo di una tale minaccia, non solo sarebbero informati direttamente i sindaci delle città considerate a rischio, ma altresì sarebbe predisposto un piano di sicurezza consono all'entità della minaccia ricevuta.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

ANTONIONE

(15 novembre 2001)

COSSIGA. – *Al Ministro della giustizia.* – Per sapere:

se corrisponda al vero che alla manifestazione degli anti-G8, svoltasi a Catania ed in cui risuonava coralmemente all'indirizzo dei Carabinieri il grido di «assassini, assassini», «Bossi, Berlusconi e Fini faranno la fine di Mussolini», «Questo è uno Stato di polizia, è finita ogni garanzia» e in cui campeggiava lo striscione «sbirri assassini», ha sfilato nelle prime file il sostituto procuratore della Repubblica Giulio Toscano;

se egli ritenga un simile comportamento compatibile con lo stato di magistrato e se non intenda promuovere provvedimento disciplinare contro il medesimo e comunque sollecitare al Consiglio Superiore della Magistratura il suo trasferimento in altra sede a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo sulle Guarentigie della Magistratura.

(4-00280)

(31 luglio 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Il dottor Giulio Toscano ha riconosciuto di aver preso parte alla manifestazione menzionata nell'atto di sindacato ispettivo; tuttavia, a seguito degli approfondimenti operati in relazione alla vicenda, è emerso che non si è trattato di partecipazione attiva e consapevole del magistrato ad un corteo nel corso del quale fosse previsto o comunque prevedibile il verificarsi di eventi contrastanti con la legge.

Solo in tale ipotesi, infatti, la condotta del magistrato, che gode dei diritti assicurati dalla Costituzione a tutti i cittadini, sia pur con i limiti connessi al particolare *status* ed ai conseguenti doveri, integra una violazione disciplinarmente rilevante.

Orbene il dottor Toscano ha chiarito di essersi casualmente imbattuto nella manifestazione, allorché stava recandosi a piedi ad un appuntamento con la moglie e di aver seguito il corteo, avendo riconosciuto fra i partecipanti dei conoscenti, con cui si era soffermato a parlare, in posizione de-

filata, senza mai udire da parte dei manifestanti frasi o *slogans* offensivi verso le Forze dell'ordine.

Il medesimo ha, altresì, precisato che si trattava di manifestazione pacifica e regolarmente autorizzata, da lui seguita solo per un tratto di strada.

Gli accertamenti effettuati non hanno consentito di individuare quali *slogans* e invettive contro le Forze di polizia ed il Ministro dell'interno siano stati in concreto proferiti dai manifestanti, mentre è stato appurato che proprio all'inizio del corteo un circoscritto gruppo di facinorosi si era avvicinato minacciosamente al gruppo di carabinieri di servizio, urlando loro «assassini ve la faremo pagare, Carlo sarà vendicato» e che lungo la via Etnea due giovani si erano resi protagonisti di un episodio di violenza sulle cose, divellendo e sottraendo una targa in metallo della Prefettura; comportamento, quest'ultimo, subito censurato dagli stessi partecipanti al corteo, dal quale i due giovani erano stati subito allontanati a spintoni ad opera dei manifestanti.

Ciò premesso, si è ritenuto, da un lato, che il primo accadimento, verificatosi all'inizio della manifestazione e subito sedato dalle Forze dell'ordine, non sia stato percepito dal magistrato, che si è unito al corteo solo in un momento successivo; dall'altro che il successivo episodio illustrato non fosse prevedibile, essendosi verificato per la estemporanea iniziativa di solo due soggetti, energicamente censurata dagli altri partecipanti .

Considerato dunque che gli unici eventi contrastanti con la legge di cui si ha piena ed effettiva contezza non sono stati percepiti dal magistrato; che la partecipazione di quest'ultimo è stata occasionale in quanto dovuta ad una decisione presa sul momento, parziale in quanto limitata ad una sola fase della manifestazione e senza la spendita della propria qualifica di magistrato (il dottor Toscano solo per mero caso è stato riconosciuto da un cronista di un quotidiano locale, che ne ha dato notizia ad un funzionario di polizia), inducono ad escludere che l'anzidetta partecipazione abbia varcato l'ambito di tutela garantito anche ai magistrati dagli articoli 17 e 21 della Costituzione.

Non sussistono, pertanto, i presupposti e le condizioni per l'adozione delle iniziative suggerite dall'onorevole interrogante.

*Il Ministro della giustizia*

CASTELLI

(26 novembre 2001)

GUBERT. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

la provincia autonoma di Trento, in collaborazione con il comune di Predazzo (Trento) e le associazioni che rappresentano gli emigrati all'estero e i loro discendenti, aveva organizzato la Festa provinciale dell'emigrazione nei giorni 28-30 settembre 2001, in continuità con analoghe iniziative degli anni scorsi;

nell'ambito di tale iniziativa si è inteso celebrare il centocinquantésimo anniversario della partenza da Predazzo (e in piccoli numeri da comuni vicini) di un consistente gruppo di cittadini che si recavano per lavorare in Transilvania (primo caso trentino di emigrazione organizzata), dove gli stessi si sono insediati poi definitivamente;

le vicende storiche prima dell'impero austro-ungarico e poi della Romania avevano costretto gli emigrati e i loro discendenti all'oblio e alla mancanza di rapporti con la terra di origine, ma che la caduta del regime autoritario romeno ha consentito di riprendere i contatti fra Trentino e i discendenti colà insediati;

la celebrazione del centocinquantésimo anniversario di tale emigrazione prevedeva la presenza a Predazzo di una cinquantina di discendenti, molti dei quali, anziani, hanno dovuto impiegare gran parte della loro modestissima pensione mensile per poter procurarsi il passaporto e prepararsi per il viaggio;

le competenti autorità diplomatiche e consolari italiane avevano assicurato agli organizzatori del viaggio che non vi erano ostacoli al rilascio del visto di ingresso in Italia;

alla vigilia della partenza tale visto veniva rilasciato a 17 discendenti, ma rifiutato ad altri 32, con la motivazione della cancelleria consolare dell'Ambasciata italiana a Bucarest, in lettera del 26 settembre 2000 a firma di Natalino Urdì (quattro ore prima della partenza), che le modeste condizioni economiche facevano dubitare che il reale scopo del viaggio fosse stata la celebrazione dell'anniversario dell'emigrazione;

tale comportamento, pubblicamente denunciato alla Festa dell'emigrazione, cui presenziavano rappresentanti dell'emigrazione trentina in tutto il mondo, autorità regionali, provinciali e comunali, nonché popolazione del comune di Predazzo e di comuni vicini, ha gettato forte discredito sul nostro Paese e ha testimoniato una scarsa sensibilità verso la ripresa di contatti con persone che hanno avuto le loro radici nel Trentino, per lo più anziane, desiderose di conoscere la terra dalla quale venivano i propri nonni e bisnonni;

tale comportamento tanto meno si giustifica se è vero che con il 2002 verrà abolito il visto per l'Italia e che si trattava di un viaggio organizzato da un ente pubblico, che se ne assumeva le spese;

lo scrivente senatore del collegio e presente alla Festa, si è impegnato a far chiarire la triste vicenda, che fa dire ad un cronista del giornale «Alto Adige» del 1° ottobre: «A qualcuno di loro mancavano quei maledetti 1000 dollari di garanzia? Ma quali garanzie se tutto era organizzato e speso dalla Provincia? Non si può tornare sulle orme dei padri se si è poveri. Prima i "regimi comunisti" non li facevano uscire, ora i "regimi liberisti" non li fanno entrare»,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano, se esistono, i criteri con i quali il Ministero invita i propri rappresentanti diplomatici a considerare in modo appropriato e specifico casi quali quelli segnalati e se non si intenda, qualora non esistano, formularli;

se abbia avuto un ruolo il fatto che si trattava di discendenti di emigrati da comunità ora italiane, ma allora collocate in territorio austro-ungarico, anziché da altre regioni italiane;

per quali ragioni le autorità consolari italiane di Bucarest, dopo aver assicurato che il visto sarebbe stato rilasciato, abbiano poi mutato orientamento nell'immediata imminenza del viaggio per ben 32 richiedenti su 49;

se il Ministro in indirizzo non intenda in qualche modo rimediare ai sentimenti di delusione profonda degli interessati, degli organizzatori e dell'opinione pubblica trentina per l'insensibilità dimostrata dai rappresentanti dell'Italia.

(4-00538)

(2 ottobre 2001)

RISPOSTA. – In occasione della Festa provinciale dell'emigrazione organizzata dalla Provincia Autonoma di Trento, il Circolo dei Trentini di Zarnesti – per il tramite di un delegato – ha presentato all'Ambasciata d'Italia in Bucarest domanda per il rilascio dei visti di ingresso a favore di 47 cittadini romeni.

I fascicoli sono stati esaminati alla luce della normativa vigente in materia di visti. Il diniego di visto a 32 cittadini romeni è stato determinato dalla presentazione di una documentazione insufficiente, comprendente soltanto il formulario di richiesta di visto, l'invito della Provincia Autonoma di Trento e – nel caso di lavoratori e di studenti – i relativi libretti di lavoro e libretti di studenti. Mancavano quindi i seguenti requisiti:

possesso dei mezzi di sussistenza da parte del richiedente: l'invito dall'Italia era idoneo ad attestare semplicemente il possesso del requisito relativo alla copertura delle spese di viaggio e alle condizioni di alloggio;

assenza di rischio migratorio: non era garantita, trattandosi di persone prive di reddito proprio (studenti) o con reddito da lavoro o da pensione molto basso;

insufficiente dimostrazione delle finalità dichiarate dal viaggio: a fronte di una richiesta finalizzata alla partecipazione ad un convegno rivolto ai discendenti degli emigrati trentini in Romania, non è stata esibita alcuna documentazione atta a dimostrare, sia pure solo in via indicativa, la discendenza italiana dei richiedenti; quest'ultima, peraltro, in questo caso sarebbe servita esclusivamente ai fini della dimostrazione delle finalità del viaggio, mentre nessun trattamento differenziato è previsto dalla normativa vigente a favore di discendenti di cittadini italiani che abbiano la sola nazionalità di Paesi soggetti ad obbligo di visto.

Inoltre, la Cancelleria consolare in Bucarest esclude che possa essere stato assicurato agli organizzatori il rilascio del visto di ingresso prima dell'esame della documentazione. Ciò non corrisponde alle procedure e

alle norme di comportamento vigenti presso quell'Ufficio Visti e andrebbe pertanto considerato conseguenza di un malinteso.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

ANTONIONE

(15 novembre 2001)

GUBETTI, GUZZANTI, SAMBIN, ARCHIUTTI, MAINARDI, FAVARO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

da notizie di stampa risulta che una parte della Procura di Genova ha reso giudizi e apprezzamenti in relazione agli eventi del G8 che pregiudicano l'imparzialità della Magistratura;

in ordine alle dichiarazioni rese dal Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, Franco Pinto, l'ex Presidente della Repubblica On. Sen. Francesco Cossiga ha presentato al Senato una interpellanza parlamentare chiedendo se non si ritenga necessario promuovere un procedimento disciplinare nei confronti dello stesso;

questi eventi ripropongono all'opinione pubblica il problema dell'adeguatezza del controllo del Consiglio Superiore della Magistratura sull'operato dei magistrati, unica categoria di professionisti che risponde dei propri errori, anche gravi, solo a se stessa, suscitando nei cittadini il sospetto di eccessiva autoindulgenza ed un conseguente pericoloso ed ingiusto sentimento di sfiducia verso tutta la Magistratura, evidenziato anche da diversi sondaggi;

in data 19 luglio 2001 anche il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Vincenzo Caianiello in una intervista al quotidiano «Avvenire» ha affermato testualmente: «Le nicchie di immunità corporativa sono intollerabili in uno Stato democratico», anticipando nel contempo una proposta di riforma tendente a risolvere questo grave problema,

si chiede di sapere:

se si ritenga che tali comportamenti siano consoni ai doveri di riservatezza e di imparzialità della Magistratura;

quali misure il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare per valutare le proposte di riforma che cancellino definitivamente queste intollerabili nicchie di immunità.

(4-00258)

(27 luglio 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, comunico quanto segue.

In data 7 novembre 2001 ho promosso, a norma degli articoli 107 della Costituzione e 14, comma 1, della legge 24 marzo 1958 n. 195, in relazione all'articolo 18 regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, l'azione disciplinare nei confronti del dottor Francesco Pinto, chiedendo al signor Procuratore Generale della Corte suprema di cassazione di

volerne attivare la procedura, ai sensi dell'articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958.

Ciò in riferimento ad una dichiarazione – valutata rilevante sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di continenza che devono ispirare i comportamenti del magistrato – rilasciata dal predetto dottor Pinto ad un quotidiano nel corso di una intervista concernente i noti fatti di Genova.

Per il resto faccio presente che nella precedente legislatura sono stati presentati numerosi progetti di legge volti a meglio definire i confini della responsabilità disciplinare dei magistrati, anche tramite una più dettagliata specificazione delle condotte illecite in tal senso, i cui contenuti essenziali potranno essere oggetto di nuove valutazioni in sede di futuri interventi legislativi in materia di ordinamento giudiziario.

*Il Ministro della giustizia*

CASTELLI

(26 novembre 2001)

IOVENE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che nei mesi estivi alcune zone d'Italia, e in particolare la Calabria, sono soggette ad incendi;

che secondo i dati diffusi dal Corpo Forestale dello Stato la Calabria è la seconda regione d'Italia per numero d'incendi e terza per superficie boscata incendiata;

che, per quanto riguarda la Calabria, nel periodo che va dal 1° gennaio 2001 al 22 luglio si sono verificati 656 incendi con una superficie bruciata pari a 3.252 ettari;

che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è rispetto agli standard europei (un vigile ogni 2.000 abitanti) numericamente al di sotto con un vigile ogni 3.000 abitanti;

che in questa situazione si trovano quasi tutti i comandi d'Italia, compreso il Comando Provinciale di Vibo Valentia, che da anni è in attesa di un aumento d'organico;

che la Provincia di Vibo Valentia avrebbe bisogno, visto il vasto territorio e i diversi centri che la compongono, di distaccamenti permanenti, quale quello di Nicotera;

che il 22 giugno l'assemblea della rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia ha esaminato l'opportunità di poter aprire il distaccamento di Nicotera per il terzo anno consecutivo, con decisione unanime;

considerato:

che la legge n. 75 del 21 marzo 2001, recante potenziamento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha incrementato di 353 posti l'organico;

che, nonostante concorsi banditi e assunzioni in corso, non si riescono a colmare i buchi d'organico che si creano, pensionamenti ed altro,

mantenendo la composizione numerica delle sedi operative con numeri e regolamenti risalenti a più di venti anni fa;

che nei due anni scorsi è stato aperto il distaccamento stagionale dei Vigili del fuoco a Nicotera;

che anche per quest'anno il personale permanente, superando le difficoltà cui si andrà incontro durante la stagione estiva per la formulazione delle squadre, riapre il distaccamento stagionale di Nicotera;

che l'apertura del distaccamento di Nicotera, oltre che per la disponibilità del personale permanente, è possibile anche grazie ad 84 vigili discontinui, vigili disoccupati ex ausiliari,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno attivare un distaccamento permanente a Nicotera;

se non si ritenga opportuno aumentare l'organico della sede di Vibo Valentia di 12 vigili permanenti, 8 capi squadra e 4 capi reparto.

(4-00284)

(31 luglio 2001)

RISPOSTA. – Preliminarmente si rappresenta che il compito della prevenzione e della lotta agli incendi boschivi è affidata, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 353 del 21 novembre 2000, al Dipartimento della protezione civile, che garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), gli interventi e le attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, e alle Regioni che assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo, con carattere continuativo, nei periodi a rischio di incendi boschivi, le sale operative unificate permanenti. Le regioni si avvalgono, altresì, oltre che delle strutture e mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra, anche di risorse e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma.

Rientra, invece, espressamente tra i compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'intervento di soccorso tecnico urgente in caso di incendi che si rivelino di particolare gravità e minaccino l'incolumità di persone e beni.

Va peraltro sottolineato che il Corpo, nell'ambito della campagna contro gli incendi boschivi, disciplinata con legge n. 226 del 1999 di conversione del decreto-legge n. 132 del 1999, ha predisposto un dispositivo straordinario di soccorso, per la durata di 54 giorni, che prevede l'impiego di 122 squadre antincendi boschivi (S.A.B) distribuite sul territorio nazionale.

In tale contesto sono state assegnate all'Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco per la Calabria n. 144 vigili discontinui e n. 15.552 ore di straordinario per il personale permanente, che hanno consentito la costituzione di 8 squadre antincendi boschivi operanti nelle 5 provincie calabresi

e che hanno integrato in tal modo, i dispositivi di soccorso dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

Per quello che attiene specificatamente la provincia di Vibo Valentia si rappresenta che una delle 8 squadre, costituite da personale in orario straordinario e da personale discontinuo, opera sul territorio della predetta provincia per integrare l'attività ordinariamente svolta nel periodo maggiormente a rischio per gli incendi boschivi ed in cui sono presenti considerevoli flussi turistici.

Inoltre, per consentire il proseguimento dell'attività di dette squadre, nel corso di tutto il periodo a rischio di incendi, la Regione Calabria, nell'ambito di un accordo di programma ai sensi della citata legge n. 353 del 2000, ha reso disponibile un finanziamento di ulteriori lire 450.000.000 per l'intervento straordinario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nella lotta agli incendi boschivi.

È stata, inoltre, disposta l'apertura del distaccamento dei Vigili del Fuoco stagionale di Nicotera per giorni 60, con la relativa assegnazione di ulteriori 84 vigili discontinui.

Le squadre antincendi boschivi sopracitate hanno effettuato nel corso della passata stagione estiva 849 interventi per incendi di bosco.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

BALOCCHI

(20 novembre 2001)

---

VALDITARA. – *Ai Ministri per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e di sicurezza e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nella giornata del 3 luglio 2001, nella sede dell'ARAN, il Comitato Paritetico, costituito in violazione del decreto legislativo 1997, n. 396, articolo 7, comma 8 (che impone la presenza di tutte le «organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale»), presieduto dalla dott.ssa Silvana Dragonetti, ha proceduto ad annullare 14.000 voti della rappresentanza sindacale unitaria della scuola sui 90.000 espressi dagli insegnanti in favore della Federazione GILDA UNAMS;

la decisione è stata assunta motivando errori materiali di trascrizione del dato elettorale commessi dalle singole Commissioni, le quali hanno riportato sui verbali il termine «GILDA» (come è universalmente nota la Federazione) anziché «GILDA UNAMS», errori in nessun caso imputabili alla responsabilità del suddetto sindacato;

a nulla sono valse le oltre 500 dichiarazioni di rettifica, inviate all'ARAN dai presidenti delle Commissioni elettorali delle scuole di tutta Italia, dichiarazioni nelle quali inequivocabilmente veniva confermato che i voti degli elettori erano espressi a liste correttamente denominate GILDA UNAMS;

tali dichiarazioni, in dispregio finanche delle leggi della trasparenza e della certificazione, sono state dichiarate non ammissibili;

tutto ciò è avvenuto senza che la GILDA UNAMS abbia avuto la possibilità di esprimere le proprie ragioni;

il Comitato Paritetico, di cui l'Amministrazione è parte integrante, ha proceduto ad assumere la decisione riportata in palese contrasto con le norme più elementari che regolano qualsiasi competizione elettorale, le quali prescrivono il rispetto della volontà dell'elettore quando essa sia chiaramente e validamente espressa;

il danno oggettivo presumibile a carico della Federazione GILDA UNAMS è aggravato da quello consumato nei confronti degli elettori che si vedono ingiustamente espropriati della loro manifestazione di voto,

si chiede di sapere quali provvedimenti intendano assumere i Ministri in indirizzo per ripristinare la legalità e il principio di rappresentatività in istituti che incidono sugli interessi e i diritti di tutti i cittadini.

(4-00226)

(24 luglio 2001)

RISPOSTA. – La materia della rappresentatività sindacale è disciplinata dagli articoli 42 e 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che definiscono i criteri per l'ammissione alla contrattazione collettiva delle organizzazioni sindacali che nel Comparto o nell'autonoma area di contrattazione della dirigenza abbiano un grado di rappresentatività non inferiore al 5 per cento considerando a tal fine la media tra il dato associativo ed il dato elettorale conseguito nelle consultazioni per l'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie.

L'individuazione di cui sopra avviene a cura dell'ARAN, successivamente alla certificazione dei predetti dati da parte dell'apposito Comitato paritetico, istituito «per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive ... e per la risoluzione delle eventuali controversie», attinenti alle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe, fatta eccezione per i casi in cui le citate contestazioni siano avanzate da un soggetto sindacale non rappresentato nel suddetto Comitato. In questo caso, infatti, la controversia viene sottoposta all'esame del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che adotta un parere al quale il Comitato è tenuto ad adeguarsi con apposita deliberazione.

Nel caso di specie, con esposti del 6 e 11 luglio 2001 la GILDA-UNAMS ha rappresentato quanto forma oggetto dell'atto di sindacato ispettivo presentato dall'onorevole interrogante.

Con nota del 27 luglio 2001 sono stati richiesti chiarimenti all'ARAN, che ha comunicato che la citata federazione GILDA-UNAMS ha contestato formalmente i dati relativi ai risultati delle elezioni e che ha presentato ricorso *ex* articolo 28 della legge n. 300 del 1970 davanti al Tribunale.

Pertanto, salvo eventuali provvedimenti del giudice ordinario nella ricordata sede *ex* articolo 28, per la soluzione della problematica in argomento, risulta pregiudiziale il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

In data 1° ottobre 2001 il Presidente del Comitato per la rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego del CNEL ha trasmesso allo scrivente il richiesto parere, del quale si allega copia alla presente risposta, precisando, tra l'altro, che «in sede di verifica dei dati relativi ai voti espressi nelle elezioni delle rappresentanze unitarie, qualora il Comitato paritetico decida di procedere alla rettifica degli eventuali errori di trascrizione delle sigle sindacali, l'ARAN e il Comitato medesimo, ritenendo di non tenere conto anche delle dichiarazioni rilasciate dai Presidenti delle Commissioni elettorali, debbano procedere ad effettuare le relative verifiche richiedendo direttamente la trasmissione di copia delle liste elettorali presentate e sulle quali gli elettori sono stati chiamati ad esprimere il voto».

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 43, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 questo Dipartimento ha trasmesso copia del parere del CNEL al Presidente del Comitato paritetico presso l'ARAN e ha dato comunicazione in parola alla citata Federazione GILDA-UNAMS, nonché alle confederazioni presenti nel Comitato paritetico, con l'avvertenza che presso l'ARAN è possibile prendere visione e chiedere copia della documentazione.

*Il Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento  
dei servizi di informazione e sicurezza*

FRATTINI

(22 novembre 2001)

---

## CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Comitato per la redazione dei pareri sulla rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego

vista la nota con la quale il Ministro della funzione pubblica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 43, 10° comma del decreto legislativo n. 165 del 2001, la richiesta di parere del Presidente del Comitato paritetico istituito, presso l'ARAN in ordine alla contestazione mossa dalla Federazione GILDA-UNAMS del comparto scuola in ordine ai criteri adottati dal detto Comitato «per procedere ad una valida correzione dei dati elettorali erronei, specie con riferimento alla denominazione delle organizzazioni sindacali»;

visto il Regolamento per la formulazione dei pareri approvato dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 17 marzo 1998;

sentiti nella seduta del 18 settembre 2001 i rappresentanti della GILDA, dell'UNAMS, della CISL-Scuola, UIL-Scuola e della CGIL-Scuola;

rilevato, in particolare, che la contestazione ha ad oggetto la deliberazione adottata, in merito alla rettifica degli errori di trascrizione della sigla sindacale, dal Comitato paritetico nella seduta del 3 luglio e ai sensi della quale, pur riconoscendo la possibilità di correzione dei dati pervenuti anche successivamente alla data (17 aprile 2001) originariamente fissata, si è stabilito che la correzione doveva essere effettuata «o mediante nuovo invio del verbale elettorale ovvero mediante comunicazione sottoscritta dalla Commissione elettorale ovvero, ove questa non sia più funzionante, da una certificazione effettuata a norma di legge dalla scuola attestante la denominazione della lista originaria presentata dal sindacato risultante dal verbale depositato presso l'amministrazione, inviando copia della scheda elettorale» mentre si è esclusa l'ammissibilità della correzione dei dati «qualora la comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente della Commissione elettorale»;

rilevato che a sostegno della contestazione la GILDA-UNAMS,

premessi:

a) di aver distribuito alle strutture periferiche un modello uniforme della presentazione delle liste (che ha esibito in sede di audizione);

b) di avere avuto notizia soltanto quattro mesi dopo le elezioni che «in circa 620 seggi» i voti erano stati attribuiti anziché alla GILDA-UNAMS a liste denominate «Gilda» o «Gilda degli insegnanti» oppure «Gilda scuola»;

c) di essersi attivata, nell'inerzia dell'ARAN e senza aver ricevuto indicazioni al riguardo, perchè i presidenti delle Commissioni elettorali trasmettessero una dichiarazione attestante che era stata presentata «una

lista denominata "Gilda Unams" e che eventuali altre denominazioni incomplete riportate sul verbale» erano «dovute a mero errore di trascrizione dell'esatta denominazione»;

d) di non essere stata chiamata far parte, pur avendone diritto, del Comitato paritetico che, nella riunione del 3 luglio 2001, dopo aver preso visione della documentazione prodotta dalla Gilda-Unams aveva «a posteriori» escluso la validità delle dichiarazioni dei soli presidenti delle commissioni elettorali;

e) di aver partecipato il successivo 4 luglio 2001 ad un incontro con l'ARAN, nella persona della dottoressa Milena Garoia (delegata dal Presidente del Comitato paritetico) in occasione della quale era stata informata della possibilità di «regolarizzare gli atti – come da indicazioni del Comitato paritetico – entro il 20 luglio»;

f) di aver contestato tali decisioni in occasione della seduta del Comitato paritetico del successivo 12 luglio, ma il detto Comitato aveva confermato il criterio contestato;

lamenta:

a) l'omissione da parte dell'ARAN di «qualunque accertamento d'ufficio» circa la sussistenza degli errori lamentati, così non riconoscendo valore alla volontà espressa dagli elettori;

b) di avere, senza alcuna valida motivazione, negato valore alle dichiarazioni rilasciate dai presidenti delle commissioni elettorali;

c) di avere adottato la relativa decisione di massima (criterio) quando già era a conoscenza della documentazione fornita dalla GILDA-UNAMS e di aver concesso, per la regolarizzazione, con il deposito della dichiarazione della scuola o dell'intera commissione elettorale, un termine (dal 4 a al 20 luglio) che non era possibile rispettare attesa la coincidenza con il periodo feriale e senza considerare che la Confederazione non aveva alcun potere «per obbligare le istituzioni scolastiche a rispondere in tempi strettissimi ad una simile richiesta»;

ritenuto, preliminarmente di dover formulare il parere nel rigoroso rispetto dei limiti della richiesta (onde resta impregiudicata ogni questione, riproposta anche in questa sede, relativa alla composizione del Comitato paritetico);

ritenuto, passando all'esame della questione in ordine alla quale viene richiesto il parere:

a) che in materia elettorale deve valere il principio del rispetto della volontà degli elettori se chiaramente manifestata (di tale principio del resto ha fatto applicazione lo stesso Comitato paritetico quando, con la delibera del 3 luglio, ha riconosciuto la possibilità di procedere alla rettifica degli errori di trascrizione della sigla sindacale esaminando anche la documentazione pervenuta dopo la scadenza del termine originariamente fissato);

b) che allo stesso principio si è ispirato lo stesso Comitato quando, incaricando a tal fine la dottoressa Garoia, ha concesso (il 4 luglio 2001)

un ulteriore termine (fino al 20 luglio successivo) per integrare la documentazione;

*c)* che effettivamente tale termine appare esiguo in considerazione del periodo feriale e degli adempimenti richiesti (nuova convocazione delle commissioni elettorali o dichiarazione dell'istituto scolastico);

*d)* che, in mancanza di tali ulteriori adempimenti, l'ARAN e il Comitato, non ritenendo sufficienti le dichiarazioni rilasciate dai presidenti delle commissioni elettorali, avrebbero comunque dovuto richiedere direttamente ai singoli istituti (o, per campione ad alcuni tra questi) la trasmissione di copia delle liste elettorali presentate per procedere alla verifica dei dati relativi ai voti ai sensi dell'articolo 43, 9° comma del citato decreto legislativo;

*e)* che a tale soluzione, volta ad assicurare il pieno rispetto della volontà manifestata dagli elettori, non si opponevano, nè la perentorietà del termine (già prorogato, come sopra ricordato, dallo stesso Comitato), nè scadenze immediate atteso che l'accertamento dei dati in oggetto è funzionale alla individuazione delle organizzazioni sindacali da ammettere alla contrattazione collettiva per il quadriennio 2002/2005;

#### P Q M

esprime il parere che in sede di verifica dei dati relativi ai voti espressi nelle elezioni delle rappresentanze unitarie, qualora il Comitato paritetico decida di procedere alla rettifica degli eventuali errori di trascrizione delle sigle sindacali, l'ARAN e il Comitato medesimo, ritenendo di non tenere conto anche delle dichiarazioni rilasciate dai presidenti delle commissioni elettorali, debbano procedere ad effettuare le relative verifiche richiedendo direttamente la trasmissione di copia delle liste elettorali presentate e sulle quali gli elettori sono stati chiamati ad esprimere il voto;

dispone, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento per la formulazione dei pareri, che il presente parere, prima della trasmissione al Ministero della funzione pubblica sia depositato presso la Segreteria generale e che l'avvenuto deposito sia data comunicazione ai componenti del CNEL mediante affissione.

Il Presidente  
MARTONE

